

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/4 del 4 gennaio 2017 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (5-1-2017)

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2017.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	269,9
	MA	98,4
	SN	188,2
	TR	113,6
	ZZ	167,5
0707 00 05	MA	79,2
	TR	165,2
	ZZ	122,2
0709 91 00	EG	134,8
	ZZ	134,8
0709 93 10	MA	129,5
	TR	179,8
	ZZ	154,7
0805 10 20	EG	50,4
	TR	76,3
	ZZ	63,4
0805 20 10	MA	68,4
	ZZ	68,4
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90	IL	149,0
	TR	76,2
	ZZ	112,6
0805 50 10	TR	77,2
	ZZ	77,2
0808 30 90	TR	133,1
	ZZ	133,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».